



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 428	di data 15/11/22

Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI. AMMISSIONE ANNO 2022. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 15/346 DI DATA 06/09/2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la Legge 04.05.1983 n. 184 e s.m. e i., che disciplina gli istituti dell'adozione e dell'affidamento di minori, in base alla quale, per determinate situazioni di particolare disagio e rischio familiare e sociale per il minore, si rende necessario procedere all'affidamento del minore medesimo a famiglie disponibili a svolgere un ruolo educativo formativo;

richiamata la deliberazione 28.05.2021 n. 911, con la quale la Giunta Provinciale ha definito le "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali";

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio assistenziali gestite in regime di titolarità ed in forma associata rientrano anche l'affidamento familiare parentale dei minori e l'accoglienza di minori presso famiglie o singoli ed il contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore affidato e accolto, servizi ed interventi di sostegno economico, che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione n. 1292/2018 ha confermato fra le attività socio-assistenziale di livello locale, mentre l'affidamento familiare extra parentale rientra nelle funzioni socio assistenziali di livello provinciale;

viste le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/leg., che regolano, fra l'altro, i servizi di affidamento familiare e di accoglienza minori presso famiglie o singoli e i correlati interventi di sostegno economico a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore affidato e/o accolto;

atteso che il Comune di Trento a sostegno dei provvedimenti di affidamento familiare parentale e di accoglienza concorre agli oneri degli affidatari/accoglienti mediante un contributo mensile per il mantenimento dei minori affidati e accolti;

rilevato che, nell'ambito dell'istituto dell'affido familiare, rientra l'accoglienza di minori presso famiglie o singoli con il carattere della semi residenzialità sia in forma diurna sia in forma notturna, comprensiva anche della somministrazione di almeno un pasto, e la pronta accoglienza con carattere di residenzialità;

dato atto che con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale n. 15/346 di data 06/09/2022, è stata disposta l'ammissione del minore di cui all'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante

pagina 1/4

ed essenziale della determinazione, al servizio di accoglienza presso famiglie a partire dal 3 agosto 2022;

rilevato che per la determina di cui sopra è stata erroneamente inserita la richiesta del visto di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali, sebbene tale provvedimento di accoglienza non abbia comportato alcun esborso economico o finanziario;

preso atto che il predetto Servizio ha conseguentemente dato il proprio parere sfavorevole, in quanto la determina non andava assoggettata a parere contabile;

considerato che è necessario annullare e sostituire con la presente la propria determinazione n. 15/346 di data 06/09/2022;

visto l'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, nel quale è indicato il minore per il quale si dispone un'accoglienza presso famiglie o singoli a partire dal 3 agosto 2022, sulla base di una relazione-progetto dell'operatore sociale prot. id n. 183275629 di data 01/09/2022;

rilevato di ammettere la persona di cui all'allegato n. 1 per la quale è stata presentata la domanda di data 11/08/2022, prot. n. 225288, al Servizio Welfare e Coesione Sociale per l'accesso al servizio di accoglienza di minori presso famiglie o singoli - dal 3 agosto 2022 - corredata dalla documentazione prevista dalle sopraccitate normative provinciali e dalla relazione proposta formulata dall'operatore sociale territoriale, nella quale sono evidenziati gli elementi del progetto di intervento e le modalità di fruizione;

dato atto che al riguardo viene data comunicazione ai soggetti interessati;

rilevato che per l'intervento di accoglienza in parola la relazione sociale di cui sopra non prevede alcun contributo da parte dell'Amministrazione Comunale;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge , regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella

- provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
 - il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;
 - il Protocollo operativo sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;
- dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il decreto sindacale del 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione Sociale;

determina

1. di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria determinazione n. 15/346 di data 06/09/2022;
2. di ammettere il minore di cui all'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione al servizio di accoglienza presso famiglie a partire dal 3 agosto 2022;
3. di dare atto che il provvedimento di accoglienza del minore di cui all'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, non comporta alcun esborso economico o impegno finanziario;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 15/11/22

pagina 3/4

